



Città di Goito

Provincia di Mantova

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DEL VOLONTARIATO
CIVICO**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.36 del 24/05/2019

INDICE

Art.1 Oggetto

Art.2 Definizioni

Art.3 Identificazione dei servizi

Art.4 Modalità di accesso per i cittadini

Art.5 Registro Comunale dei volontari e modalità d'impiego

Art.6 Caratteristiche dell'attività di volontariato

Art.7 Espletamento del servizio

Art.8 Coordinamento

Art.9 Obblighi dell'Amministrazione

Art.10 Mezzi e attrezzature

Art.11 Controlli del volontario

Art.12 Recesso del volontario

Art.13 Rapporto con le associazioni di volontariato

Art.14 Disposizioni finali e transitorie

Art. 1 – Oggetto

1. Il Comune di Goito, in conformità con il dettato costituzionale e i principi dello Statuto Comunale, favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati per lo svolgimento di attività e servizi di interesse generale, volti al conseguimento del bene comune.
2. L'Amministrazione comunale, sulla base dei principi di sussidiarietà e solidarietà sociale, valorizza, oltre al volontariato organizzato, il contributo volontario dei cittadini singoli, che intendono partecipare attivamente ad integrare, migliorare e qualificare i servizi resi dal Comune nell'interesse della propria comunità, favorendo legami positivi e stimolando il senso di corresponsabilità e di appartenenza al territorio come bene comune, secondo il principio di coesione sociale.
3. Il Comune attraverso il presente Regolamento intende disciplinare l'attività di volontariato civico, quale forma di cittadinanza attiva, prestata da liberi cittadini singoli; l'attività di volontariato svolta tramite la partecipazione ad organizzazioni del terzo settore resta disciplinata dalle vigenti norme di legge.
4. Il Comune riconosce che l'attività di volontariato è libera. Ogni individuo può intraprendere, in piena autonomia, attività di volontariato a beneficio dei singoli e della comunità locale in ogni area di intervento definita dall'ente.

Art. 2 – Definizioni

1. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e della comunità civica, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà e impegno civile.
2. L'attività del volontario non può essere retribuita ed ha carattere aggiuntivo e complementare alle ordinarie attività dell'apparato comunale normalmente destinate a servizio di utilità sociale prescelto dal volontario.
3. L'attività del volontario anche se spontanea e gratuita, libera da vincoli temporali e condizionamenti esterni derivanti dall'affidamento di terzi, può essere effettuata in prestabiliti orari di lavoro e secondo modalità coordinate con l'attività di altri lavoratori.

Art. 3 - Identificazione dei servizi

1. Il servizio civico si svolge principalmente nei seguenti ambiti:
 - a) attività di manutenzione e custodia del patrimonio comunale;
 - b) attività di carattere ecologico per la tutela ambientale;
 - c) attività di carattere sociale e socio-educativo;
 - d) attività di carattere culturale;
 - e) attività istituzionale/gestionale;
 - f) Sport e turismo.
2. Il servizio civico potrà comunque essere prestato in relazione a tutte le attività di interesse pubblico di competenza dell'Amministrazione Comunale e non espressamente vietate o riservate ad altri soggetti dalle norme Statali e Regionali, dallo Statuto comunale e dai Regolamenti comunali. Sono escluse dal presente Regolamento le attività afferenti all'ambito dei servizi di protezione civile, disciplinate da apposita normativa.

Art. 4 - Modalità di accesso per i cittadini

1. Chi intende svolgere attività volontarie di servizio civico presenta domanda di ammissione nella quale indica i dati anagrafici, il titolo di studio, l'eventuale professione esercitata, l'attività che è disponibile a svolgere, i tempi nei quali è disponibile, e l'accettazione incondizionata del presente

regolamento e del Codice di comportamento del Comune di Goito approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.222/2013.

2. La domanda può essere presentata in qualsiasi periodo dell'anno.

3. Periodicamente potranno essere esposti all'albo pretorio, nei luoghi abituali e sul sito web del Comune, avvisi pubblici per il coinvolgimento dei Volontari nello svolgimento di attività particolari rientranti negli ambiti indicati all'art. 3, salva fatta comunque la possibilità da parte dei cittadini di poter presentare spontaneamente durante tutto l'anno la propria candidatura a volontario.

4. Possono presentare richiesta coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadini italiani;

b) cittadini comunitari ed extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia;

c) età non inferiore agli anni 18 e non superiore all'età coperta dall'assicurazione in essere da parte dell'Ente;

d) Idoneità psico-fisica e attitudinale in relazione alle caratteristiche dell'attività o del servizio;

e) assenza di condanne e di procedimenti penali.

5. Possono svolgere il servizio suddetto anche pensionati per invalidità o disabili; il loro utilizzo sarà compatibile con la condizione fisica.

6. Le domande vengono vagliate dal Responsabile del Settore Affari Generali, che, dopo aver sentito il Responsabile del settore cui necessita l'intervento del volontario, provvede con proprio atto a formare un elenco dei volontari idonei disponendone l'iscrizione secondo l'ordine cronologico di iscrizione all'Albo. L'eventuale provvedimento di diniego dell'iscrizione deve essere motivato e portato a conoscenza dell'interessato. Il procedimento si chiude entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.

Art. 5 – Registro comunale dei volontari e modalità di impiego

1. E' istituito il Registro comunale dei volontari a cui sono iscritti tutti coloro che abbiano presentato la richiesta di cui all'art. 4 e presentino i requisiti richiesti. Per ciascun volontario sono riportati: il numero di iscrizione, cognome e nome, ambiti di intervento per i quali è stata dichiarata la disponibilità.

2. I Volontari civici, iscritti all'albo, vengono singolarmente convocati per un colloquio con il Responsabile di Settore di riferimento in cui verrà impiegato il volontario civico.

3. Il colloquio ha lo scopo di verificare la motivazione dell'aspirante volontario civico, l'effettiva disponibilità e la sua idoneità all'attività cui verrebbe preposto.

4. Nella scelta dei candidati non potrà essere attuata alcuna discriminazione in ordine a sesso, razza, religione e credo politico dell'aspirante Volontario.

5. Il Volontario Civico viene informato circa l'inizio dell'attività con comunicazione scritta del Responsabile del servizio competente o suo delegato che riporti tutte le informazioni relative all'espletamento del servizio; nella comunicazione devono essere chiaramente esposti il giorno e l'ora di inizio dell'attività, la sua durata, il luogo di svolgimento del servizio, il nome e il recapito telefonico d'ufficio del Responsabile di Settore, o suo delegato, per il servizio affidato.

6. Il Responsabile di Settore cui assegnato il volontario ha il compito di informare e istruire il Volontario Civico circa le modalità di svolgimento delle mansioni e le normative di riferimento a cui attenersi; è loro compito anche la vigilanza sul corretto svolgimento delle attività del Volontario Civico.

Art. 6 - Caratteristiche dell'attività di volontariato

Le attività di volontariato continuative o saltuarie del servizio civico sono gratuite e non possono in alcun modo prefigurare un rapporto di dipendenza o dar luogo a diritto di precedenza, di preferenza o ad agevolazioni nei concorsi banditi dal Comune, né ad alcun tipo di diritto non previsto espressamente dal presente Regolamento o da Leggi vigenti. Tale attività non costituisce rapporto di

lavoro, per cui le persone impegnate non possono vantare nei confronti del Comune di Goito alcun diritto di tipo retributivo e previdenziale.

2. L'instaurazione di rapporti con singoli volontari non comporta la soppressione di posti nella dotazione organica, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudica il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.

Art. 7 - Espletamento del servizio

1. I volontari impiegati nelle attività di cui al presente regolamento devono essere provvisti, a cura dell'Amministrazione, di cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza.

2. I volontari non devono in alcun modo ostacolare il normale svolgimento delle attività dei dipendenti comunali; devono svolgere la propria attività nel rispetto dei diritti e della dignità degli utenti e dei cittadini; devono esplicitare le mansioni attribuitegli in modo tecnicamente corretto; devono comunicare tempestivamente al Responsabile di Settore o suo delegato eventuali modifiche di orario, assenze o impedimento a svolgere la propria mansione.

3. L'organizzazione delle attività terrà conto dell'esigenza di tutelare il segreto d'ufficio e la scrupolosa osservanza delle normativa vigente in materia di riservatezza (Reg.UE 2016/679).

4. L'attività del volontario si esplica, secondo orari e modalità predeterminate, in un rapporto di collaborazione con il personale dipendente del Comune di Goito.

5. Il rapporto instaurato, in quanto non sostitutivo di prestazioni di lavoro subordinato e pertanto non indispensabile per lo svolgimento delle funzioni proprie di competenza dell'Ente nel cui ambito operativo si inserisce in modo complementare e di ausilio, non darà luogo a:

- obbligo di prestare l'attività,
- relazione tra prestazione e retribuzione,
- esercizio di poteri repressivi o impositivi.

È fatto obbligo all'Ufficio Affari generali di questo Comune consegnare al Volontario copia del codice di comportamento del Comune di Goito.

Art. 8 – Coordinamento

1. L'attività dei volontari è coordinata dal Responsabile del Settore competente, o suo delegato, che deve:

- a) accertare che i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche;
- b) vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, e la dignità degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore;
- c) verificare i risultati delle attività attraverso incontri periodici.

2. Dovrà inoltre essere valutata la compatibilità dell'intervento con la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 9 - Obblighi dell'Amministrazione

1. Spettano al Comune di Goito, ed in particolare al Responsabile del settore che necessita dell'intervento del volontario, tutti gli adempimenti connessi al Decreto Legislativo 81/2008.

2. L'Amministrazione comunale è tenuta a comunicare immediatamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività o sul rapporto di collaborazione.

3. L'Amministrazione provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi, senza nessun onere a carico dei volontari. Le coperture assicurative vengono attivate

unicamente per i volontari civili effettivamente impiegati ed hanno effetto soltanto durante l'espletamento dell'attività. Ai fini della copertura assicurativa il Responsabile del servizio che accoglie l'intervento dei singoli volontari trasmette al Responsabile dell'area amministrativa la lettera di coinvolgimento del volontario civico, che contiene i dati personali, l'ambito di intervento, nonché automezzi, strumenti e dotazioni organiche che gli vengono assegnati.

Qualora sia previsto l'utilizzo di veicoli nello svolgimento dell'attività di volontariato l'assicurazione deve essere estesa anche all'impiego di automezzi di proprietà dell'ente.

4. L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per fatti dolosi o gravemente colposi posti in essere dai volontari stessi.

Art. 10 – Mezzi e attrezzature

1. Il Comune fornisce ai volontari, a propria cura e spese, tutti i mezzi e le attrezzature necessari allo svolgimento del servizio. Le attrezzature devono essere riconsegnate nei modi e nei termini di volta in volta concordati.

2. Il consegnatario di attrezzature ne avrà personalmente cura fino a scarico.

3. L'Amministrazione comunale fornisce inoltre a ciascun volontario i presidi individuali di sicurezza in rapporto all'attività svolta, i quali possono essere tenuti fino alla permanenza di iscrizione all'Albo.

Art. 11 – Controlli del Volontario

L'Amministrazione comunale controlla il corretto svolgimento delle attività dei volontari ed ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento le attività del volontario qualora:

- a) da esse possa derivare un danno per il Comune di Goito per l'utenza o la cittadinanza;
- b) vengano violati i doveri previsti dal presente Regolamento;
- c) vengano meno i requisiti di iscrizione previsti dal presente Regolamento;
- d) l'Amministrazione non ritenga più opportuno il servizio.

Art. 12 – Recesso del Volontario

E' sempre ammesso da parte del volontario di esercitare il diritto di recesso ovvero rinunciare all'espletamento delle attività concordate da espletare, fermo restando il semplice onere di preventivo avviso al Responsabile del settore a cui è adibito per l'attività, da comunicare almeno sette giorni prima della data di recesso. In caso di temporanea indisponibilità del volontario, lo stesso è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Responsabile del servizio interessato.

Art. 13 Rapporto con le associazioni di volontariato

1. L'Amministrazione si impegna a rendere nota ai singoli volontari l'esistenza delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale, delle cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri e albi regionali, affinché gli stessi volontari possano liberamente e consapevolmente scegliere se instaurare rapporti con il Comune singolarmente o in forma associata.

2. L'Amministrazione, inoltre, si impegna a promuovere ogni possibile momento e occasione di confronto tra il volontariato organizzato e i volontari singoli, affinché questi ultimi possano accogliere le complesse e ricche sollecitazioni offerte dalla vita associativa.

3. L'iscrizione al Registro dei Volontari Civici non esclude l'essere socio-iscritto ad associazioni di volontariato.

4. Potranno essere organizzati incontri dei Volontari Civici con le associazioni di volontariato al fine di:

- promuovere le organizzazioni di volontariato impegnate in attività di solidarietà sociale;

- fare una ricognizione del bisogno sociale del territorio, così come rilevato dall'attività delle suddette organizzazioni di volontariato;
- individuare priorità e proposte di interventi di solidarietà sociale.

Art. 14 – Disposizioni transitorie e finali

Per quanto non disciplinato nel presente regolamento trovano applicazione le norme vigenti in materia.

Questo regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione di approvazione.